N. R.G. 23/2026 Liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Settore procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Belluno, composto dai Magistrati:

dott. Umberto Giacomelli — Presidente

dott. Irene Colladet — Giudice rel.

dott. Gersa Gerbi — Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Visti

gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da ERSILIA CIAN (c.f. CNIRSL51R55D330B) nata a Domegge di Cadore (Belluno) il 15.10.1951, residente in Domegge di Cadore (BL), Via San Rocco n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto (C.F. TMPNCL90C01C957Z), giusta procura in atti, con studio in Agordo (BL), Piazza Libertà n. 11 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;

le integrazioni depositate in data 9.10.2026 e 3.11.2026 dal ricorrente e quelle depositate in data 26.10.2026 dal Gestore;

considerato che:

come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est. Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione possa essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;

nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Belluno;

il ricorrente ha allegato che è stata data notizia del conferimento dell'incarico al Gestore entro sette giorni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali come previsto dall'art. 269 co. 3 CCII (cfr. doc. 24 – deposito in data 9.10.2026);

la debitrice è in stato di sovraindebitamento;

non è stata allegata la pendenza di procedure esecutive;

l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria ammonta ad euro 390.854,19 ed è quindi superiore ad euro cinquantamila;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI), vale a dire:

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti (cfr. doc. 14);
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con *"lo stato delle attività"*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCI comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII – cfr. pagg. 15 e ss. ricorso introduttivo e all. B e C a relazione gestore);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. docc. da 5 a 8);

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. all. D relazione Gestore);
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli *"atti di straordinaria amministrazione"* di cui all'art. 39, comma secondo, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, CCI – cfr. pag. 17 relazione Gestore);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma quarto lett. b), CCI – cfr. deposito in data 9.10.2026 e docc. da 15 a 24);

considerato che

il ricorrente riferisce di percepire una pensione mensile pari ad euro 879,73 mensili oltre tredicesima;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, tenuto conto della pensione del marito (pari ad euro 4.091,00 mensili), il limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito allo stato in € 295,90 mensili, al netto delle imposte; quanto eccede tale somma, ivi compresa la tredicesima mensilità, dovrà essere versato al liquidatore, nell'apposito conto che il medesimo avrà cura di aprire;

ritenuto che

la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore p. 23) ed il suo stato di insolvenza;

quanto alla richiesta di escludere dalla procedura "*l'autovettura Renault Clio"* del 2001 tg BM058LJ, che la stessa debba essere ricompresa nella liquidazione, atteso che le disposizioni normative stabiliscono che la liquidazione debba avere riguardo a tutti i beni immobili e mobili del debitore fatta eccezione per i beni e crediti di cui all'art. 268, comma 4 CCII, tra cui non può essere fatta rientrare l'autovettura e salva la possibilità per il liquidatore di escluderla dalla liquidazione ove non conveniente per la massa dei creditori;

la quota di reddito disponibile - pari circa ad euro (879,73 – 295,90 =) 583,83, non consenta il pagamento dell'intero monte debitorio pari ad euro 390.854,19;

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ex art. 272 comma 3 CCII;

la procedura potrà essere chiusa prima del decorso dei tre anni, su istanza del liquidatore, ove risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ex art. 272 comma 3 CCII;

quanto all'eventuale compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

richiamato l'art. 270 comma secondo lett. b) CCII e ritenuto di confermare, nel ruolo di liquidatore, il dott. Lorenzo Giorgio, già nominato Gestore della crisi;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di ERSILIA CIAN (c.f. CNIRSL51R55D330B) nata a Domegge di Cadore (Belluno) il 15.10.1951, residente in Domegge di Cadore (BL), Via San Rocco n. 22;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Irene Colladet;

NOMINA

nelle funzioni di liquidatore il dott. Lorenzo Giorgio;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni (ove non vi abbia già provveduto) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che *"in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai*

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico", come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al debitore di rilasciare l'autovettura Renault Clio targata BM058LJ al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal Liquidatore;

ESCLUDE

Nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 295,90 mensili al netto delle eventuali imposte;

DISPONE

che quanto eccede tale somma, ivi compresa la tredicesima mensilità, venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

L'art. 150 CCI, il quale statuisce che *"salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*

DISPONE

Che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 213, co. 2, 3 e 4

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

CCII in quanto compatibili, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/5 e il 30/11 di ogni anno (a partire dal 30/05/2027) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Belluno, 05/11/2026

Il Giudice rel. — Il Presidente

Dott. Irene Colladet — dott. Umberto Giacomelli

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a